

DECRETO MILLEPROROGHE I PUNTI CHIAVE E LE ULTIME NOVITÀ

L'analisi delle parti più importanti del testo dopo le tante aggiunte in conversione, dalla riapertura della rottamazione quater allo scudo penale per i medici

Oggi con Il Sole

Rottamazione,
lavoro, agricoltura,
mutui: le novità
del Milleproroghe

Tregua fiscale/1

Il ravvedimento speciale riapre: sotto la lente i redditi del 2022

Rimozione degli errori e versamento
della prima o unica rata entro il 2 aprile
Dilazione in quattro tranches nel 2024

Pagina a cura di
Giuseppe Morina
Tonino Morina

Il ravvedimento speciale potrà riguardare le dichiarazioni annuali Iva, redditi e Irap relative al 2022, validamente presentate, di norma, entro il 30 novembre 2023.

La conversione del Milleproroghe (articolo 3, 12-undecies, del Dl 215/2023) stabilisce che la disciplina delineata dall'articolo 1, commi da 174 a 178, della manovra 2023 (legge 197/2022) si applica anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.

Pertanto, le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamen-

te presentate per il 2022 possono essere regolarizzate con la presentazione della dichiarazione integrativa e il pagamento di un diciottesimo del minimo delle sanzioni, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Si considera valida anche la dichiarazione presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, cioè entro il 28 febbraio 2024, ritardo che è sanabile con il pagamento di una sanzione di 25 euro (un decimo di 250 euro).

Diversamente dal ravvedimento ordinario, che prevede il pagamento in unica soluzione, con sanzioni variabili in base alla tempistica con la quale si esegue la regolarizzazione, chi intende avvalersi del ravvedimento speciale potrà versare le somme dovute in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024, o in quattro rate

di pari importo con scadenza della prima rata al 31 marzo 2024. Considerato che il 31 marzo 2024 è domenica e il 1° aprile è anch'esso un giorno festivo, il versamento potrà essere eseguito entro il 2 aprile 2024. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024 (domenica), che slitta a lunedì 1° luglio, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli



interessi del 2 per cento annuo.

La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto o della prima rata entro il 2 aprile 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni, presentando la dichiarazione integrativa.

La regolarizzazione speciale è esclusa per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute dai contribuenti fuori dal territorio dello Stato.

Inoltre, restano validi i ravve-

dimenti già effettuati alla data di entrata in vigore del nuovo provvedimento speciale e non si dà luogo a rimborso.

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione del 30% (prevista dall'articolo 13 del de-

creto legislativo 471/1997), applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi del 4% annuo, con decorrenza dal 3 aprile 2024, tenuto conto che la scadenza del 31 marzo slitta al 2 aprile 2024.

In questi casi, la cartella di pagamento deve essere notificata dall'amministrazione finanziaria, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

1/18

La riduzione delle sanzioni

Il ravvedimento speciale consente di sfruttare la riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo

Anche la correzione ordinaria riduce le penalità

Infedele dichiarazione

L'alternativa per chi non sfrutta la sanatoria

Per chi non riuscisse o non potesse sfruttare la nuova chance del ravvedimento speciale resta sempre aperta la strada del ravvedimento ordinario, che garantisce uno sconto inferiore sulle sanzioni.

In ogni caso, con il ravvedimento spontaneo, il contribuente può regolarizzare, pagando sanzioni ridotte, le violazioni tributarie causate da errori od omissioni riguardanti gli adempimenti dichiarativi o i versamenti.

Per i tributi amministrati dall'agenzia delle Entrate, il ravvedimento è inibito solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni. Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati, provvedendo spontaneamente alla rimozione formale della violazione commessa, come, ad esempio, per le violazioni di natura dichiarativa, e al pagamento:

- 1 dell'imposta dovuta;
- 2 degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento sarebbe dovuto essere effettuato a quello in cui

viene effettivamente eseguito; 3 della sanzione in misura ridotta.

In attesa che entrino in vigore le modifiche previste dal decreto attuativo della delega fiscale sulle sanzioni (esaminato preliminarmente dal Consiglio dei ministri del 21 febbraio), in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 90 al 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. Nei casi di ravvedimento, a norma dell'articolo 13, comma 1, del Dlgs 472/1997, la sanzione sarà ridotta:

- all'11,25% (un ottavo del 90%) della maggiore imposta, in caso di ravvedimento entro il termine di presentazione della di-

chiarazione dell'anno in cui la violazione è stata commessa;

- al 12,86% (un settimo del 90%) della maggiore imposta, in caso di ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa;
- al 15% (un sesto del 90%) della maggiore imposta, in caso di ravvedimento oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa;
- al 18% (un quinto del 90%) della maggiore imposta, in caso di ravvedimento in presenza di verbale di constatazione.

Di norma, le sanzioni per

infedele dichiarazione, "assorbono" le altre sanzioni, quali, ad esempio, quelle per i versamenti eseguiti in ritardo, per gli insufficienti acconti, e per le altre violazioni cosiddette funzionali o prodromiche. Perciò, nei casi di ravvedimento delle dichiarazioni annuali già presentate, Iva, redditi e Irap, per rimediare ad errori o dimenticanze, il contribuente dovrà pagare le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni correlate alla infedele dichiarazione in misura ridotta, presentando anche la dichiarazione integrativa. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NEL DETTAGLIO

DS6901

DS6901

- L'intervento introdotto in conversione del decreto Milleproroghe consente di applicare il ravvedimento speciale alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate per l'anno d'imposta 2022: la sanatoria offre la possibilità di pagare un diciottesimo del minimo delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti
- La regolarizzazione speciale è esclusa per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute dai contribuenti fuori dal territorio dello Stato italiano